



**COMUNE DI CASTELLANETA**

Provincia di Taranto

**PUBBLICAZIONE**

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

**- 2 NOV. 2018**

N. 2343

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

**17 NOV. 2018**

il **2 NOV. 2018**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**DECRETO DEL SINDACO**

REGISTRO GENERALE

n. 13 del **29/10/2018**

**OGGETTO:** Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza T.A.R. Puglia – Lecce n. 1114/2018 – giudizio A. Marrese c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

**IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

**PREMESSO** che:

- in data 30/11/2017, assunto al prot. n. 27902, è stato notificato a mezzo posta il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3988/2007 del T.A.R. Puglia – Lecce, depositata il 24/11/2007, nel giudizio promosso da Marrese A. con ricorso 3348/1994.  
La predetta sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 13/11/2017, prot. n. 26305.
- Con proprio decreto n. 83 in data 29/12/2017 veniva conferito incarico all'avv. A. Pancallo del Foro di Taranto, di costituirsi nel giudizio sopra indicato per difendere le ragioni di questo Ente;
- Con sentenza n. 1114/82018, pubblicata il 09/07/2018, il T.A.R. Puglia – Lecce – seconda sezione ha accolto parzialmente il predetto ricorso, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese legali.

**Vista** nota del legale di fiducia di questo Ente in data 16/07/2018, recante la comunicazione della pubblicazione della predetta sentenza, dalla quale si evince che:

Con la sentenza che allego, il TAR ha in parte respinto e in parte accolto il ricorso promosso dal Marrese per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3988/2007 (si tratta della sentenza con cui il Tar aveva riconosciuto il diritto del Marrese all'applicazione dei benefici di carriera prescritti dall'art. 535 del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3). .....

.... E' sfuggito, in particolare, al TAR di considerare che la deliberazione di G.M. n. 2056/ 1995 (con cui si è stabilito di annullare la precedente delibera di riconoscimento dei benefici fin dalla data della sua adozione), sebbene precedente alla formazione del giudicato, è stata, però, confermata sempre dal TAR di Lecce con sentenza n. 3358 del 24 settembre 2007.

**La decisione del Tar è stata confermata dal Consiglio di Stato.** E' stata, infatti, pubblicata il 22/06/2018 la sentenza del Consiglio di Stato n. 3890/2018 che ha rigettato l'appello promosso dal Marrese avverso quest'ultima sentenza del TAR.

Va rimarcato che, oltre a dichiarare l'appello inammissibile ed infondato, il Consiglio di Stato è entrato nel merito della vicenda puntualizzando che *"come esattamente rilevato dalla sentenza appellata i benefici per cui è causa sono fruibili esclusivamente dal personale dello Stato appartenente alla ex carriera direttiva e non dal personale degli Enti locali che è esattamente la ragione per la quale in modo corretto il Comune ebbe ad annullare il relativo ed abusivo riconoscimento a favore dell'appellante."*

**RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta proponendo ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1114/2018, e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10.

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere"* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n.*

2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo il quale compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune....."*;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

### DECRETA

1. di proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1114/2018, pubblicata il 09/07/2018, il T.A.R. Puglia – Lecce – seconda sezione;
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO  
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

